

**Regolamento recante disposizioni relative alla struttura e al
funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione
del sistema universitario e della ricerca (ANVUR)**

Capo I
(Principi generali e definizione dell'attività)

Art. 1
(Ambito di applicazione)

1 Il presente regolamento disciplina la struttura e il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca costituita ai sensi dell'articolo 2, comma 138, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

2 Agli effetti del presente regolamento si intendono: a) per Ministro e Ministero, rispettivamente il Ministro e il Ministero dell'università e della ricerca; b) per Agenzia, l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca di cui al comma 1; c) per università, tutte le istituzioni universitarie italiane statali e libere, comunque denominate, ivi comprese le scuole superiori ad ordinamento speciale;

d) per enti di ricerca, tutti gli enti e le istituzioni pubbliche di ricerca non universitari, nonché gli enti privati di ricerca destinatari di finanziamenti pubblici.

Art. 2
(Natura dell'Agenzia e principi generali)

1 L'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, ed opera anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato.

2 L'Agenzia ha sede in Roma.

3 L'Agenzia ha la missione di promuovere la qualità del sistema italiano delle università e della ricerca. A questo fine sovrintende al sistema pubblico nazionale di valutazione della qualità, in tutti i suoi significati tecnici, delle attività istituzionali delle università e degli enti di ricerca, nonché dell'efficienza ed efficacia dei programmi statali di finanziamento e di incentivazione delle attività di ricerca e di innovazione, svolgendo le attività di cui all'articolo 3.

4 L'Agenzia opera in base ai principi di imparzialità, professionalità, trasparenza e pubblicità degli atti. E' pienamente indipendente nella scelta dei criteri, dei metodi e degli strumenti di valutazione, nonché nella formulazione dei rapporti di valutazione.

5 L'Agenzia tiene conto dei criteri e dei metodi di valutazione riconosciuti a livello internazionale, con particolare riferimento agli obiettivi indicati dal Consiglio Europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000, alle direttive e raccomandazioni dell'Unione Europea, alle scelte definite nell'ambito del processo di Bologna finalizzato alla realizzazione dello spazio europeo dell'istruzione superiore, in particolare quelle contenute nel comunicato della Conferenza interministeriale tenutasi a Bergen il 19 e 20 maggio 2005.

6 Le attività dell'Agenzia sono svolte, con piena autonomia operativa, sulla base di programmi annuali approvati dal Ministro.

Art. 3
(Attività dell'Agenzia)

1 L'Agenzia svolge attività di valutazione, ivi compresa la stesura del Rapporto biennale sullo stato del

sistema nazionale delle università e della ricerca, nonché, correlate a queste, attività di accreditamento, di raccolta e analisi di dati, di consulenza, di formazione e promozione culturale, secondo quanto previsto dai successivi articoli.

2 L'Agenzia determina e propone al Ministro parametri di ripartizione per l'allocazione delle quote dei finanziamenti statali alle università e agli enti di ricerca che dipendono dalla qualità dei risultati delle attività svolte.

3 In particolare l'Agenzia stabilisce i parametri di qualità della ricerca sulla base dei quali il Ministro ripartisce ogni anno tra le università e tra gli enti di ricerca una quota non consolidabile, predeterminata annualmente dal Ministro, rispettivamente, del fondo annuale per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e del fondo ordinario per gli enti pubblici di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998,

n. 204.

1 L'Agenzia determina altresì, anche in relazione ai parametri medi europei, il costo standard degli studenti universitari di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, comprensivo anche dei costi per la ricerca universitaria.

2 L'Agenzia segnala al Ministro le situazioni che motivino, per l'elevata qualità raggiunta o per un rapido accrescimento di qualità nella didattica e nella ricerca, l'assegnazione di quote aggiuntive premiali annuali del fondo di finanziamento ordinario delle università o degli enti di ricerca, ovvero le situazioni di maggiore scostamento dagli standard qualitativi prefissati che richiedono l'attuazione di appositi programmi di rientro.

3 Su richiesta del Ministero l'Agenzia esprime pareri in merito a questioni riguardanti la valutazione della qualità delle attività istituzionali del sistema delle università e della ricerca.

4 Previa approvazione del Consiglio direttivo, l'Agenzia può svolgere, anche su incarico esterno, qualunque altra attività che sia coerente con la sua missione e con i suoi principi di funzionamento.

8. L'Agenzia assume le funzioni di agenzia nazionale sull'assicurazione della qualità, così come previste dagli accordi europei in materia. In particolare collabora, anche mediante scambi di esperienze ed informazioni, con gli organismi internazionali e dell'Unione Europea, nonché con le agenzie e le amministrazioni degli altri Paesi dell'Unione, o comunque di altri Stati, e con gli

organismi scientifici internazionali, anche di settore, operanti nel campo della valutazione dei sistemi dell'istruzione superiore e della ricerca.

5 L'Agenzia rende pubblici tutti i risultati delle proprie analisi e valutazioni. Le istituzioni interessate possono chiedere motivatamente, per una sola volta, il riesame dei rapporti di valutazione approvati dall'Agenzia.

Art. 4 (Attività di valutazione)

1 L'Agenzia svolge a livello nazionale le attività concernenti la valutazione esterna della qualità, dell'efficacia e dell'efficienza delle attività di ricerca e delle attività didattiche di ciascuna università e delle attività istituzionali di ciascun ente di ricerca, assicurandone la regolarità nel tempo con periodicità almeno quinquennale anche diversificata tra le diverse attività e tipologie istituzionali. L'Agenzia valuta altresì l'integrazione e il mutuo sostegno tra attività didattiche e di ricerca delle università. Relativamente alle attività didattiche l'Agenzia promuove il coinvolgimento attivo degli studenti nella valutazione della qualità.

2 L'Agenzia si dota di comitati di esperti ed esperte italiani e stranieri con funzioni di consulenza, rispettando il principio di rotazione negli incarichi e prendendo in considerazione anche giovani ricercatori qualificati e cittadini italiani che lavorano stabilmente in università e centri di ricerca di altri paesi.

3 Per la valutazione dei corsi di studio, ivi compresi i master universitari e i dottorati di ricerca, e delle strutture di ricerca, anche aggregati tra loro per affinità disciplinare, l'Agenzia utilizza i criteri, i metodi e gli indicatori più appropriati per ogni ambito disciplinare, tenendo conto delle esperienze sviluppate e condivise a livello nazionale e internazionale dalle relative comunità disciplinari. Utilizza in particolare l'analisi e il confronto di indicatori qualitativi e quantitativi, dei risultati delle procedure di auto-valutazione, nonché dei rapporti di valutazione esterna preparati da esperti valutatori confrontandosi con i rapporti di auto-valutazione (*peer-review*) e tenendo anche conto dei risultati di visite *in loco*. Per tali attività l'Agenzia può servirsi del contributo di qualificati organismi europei e internazionali operanti nei diversi ambiti

disciplinari.

4 Nelle attività di valutazione di corsi di studio e di strutture di ricerca di cui al comma precedente l'Agenzia considera anche i fattori contestuali, quali le risorse finanziarie ed infrastrutturali rese disponibili nel tempo, le risorse umane presenti, anche non strutturate, il contesto socio-economico, nonché il possesso di un'adeguata preparazione degli studenti all'atto dell'immatricolazione nel corso di studio.

5 E' altresì compito dell'Agenzia la valutazione complessiva di ciascuna università ed ente di ricerca in quanto istituzione autonoma, relativamente alla capacità di governare i processi e di darsi obiettivi strategici, al grado di raggiungimento di tali obiettivi, al livello raggiunto negli scambi internazionali, alla capacità di sostegno alla crescita del Paese e del proprio territorio di riferimento, ivi comprese le attività di formazione permanente, al rapporto tra risorse e risultati, al grado di realizzazione dei principi della Carta europea dei ricercatori e del Codice di condotta per il loro reclutamento di cui alla raccomandazione della Commissione europea 2005/251/CE dell'11 marzo 2005. E' inoltre valutata la completezza e correttezza della comunicazione pubblica, soprattutto in materia di offerta formativa e di ricerche, nonché di servizi e strutture per gli studenti. Per quanto riguarda le università sono separatamente valutate anche le loro sedi decentrate.

6 Le attività di cui ai commi da 1 a 5 sono svolte anche nei confronti dei centri e consorzi interuniversitari e dei consorzi per la ricerca universitaria e pubblica, comunque denominati.

7 Nei rapporti conclusivi delle valutazioni di cui ai commi da 1 a 5 l'Agenzia è tenuta a dare indicazioni e suggerimenti in merito alle iniziative da intraprendere da parte degli organi responsabili per migliorare la qualità delle attività e, in particolare, per eliminare i punti di debolezza riscontrati.

8 Qualora, nell'ambito delle proprie attività, accerti casi di università od enti di ricerca nei quali si sono verificate o si verificano gravi inadempienze o situazioni di impossibilità ad adempiere alle finalità istituzionali, l'Agenzia è tenuta a segnalarli immediatamente al Ministero per i provvedimenti di competenza.

9 L'Agenzia svolge altresì funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza delle attività di valutazione demandate ai nuclei di valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca, specificamente quando tali attività richiedano confronti nazionali e internazionali sia quantitativi che qualitativi.

10 L'Agenzia contribuisce in particolare a fornire ai nuclei criteri, metodi e parametri inerenti la valutazione periodica della qualità delle attività di ricerca condotte dal personale docente e ricercatore, anche non strutturato, degli atenei e degli enti di ricerca in relazione agli standard europei ed internazionali, con particolare riguardo alla qualità, all'intensità e alla continuità della produzione scientifica e della sua diffusione a livello nazionale e internazionale. L'Agenzia può altresì essere chiamata a svolgere funzioni di valutazione *ex post* della qualità del reclutamento del personale docente e di ricerca delle università e degli enti di ricerca.

11 L'Agenzia predispone i criteri, i metodi e i parametri di cui al comma 10, specificati per ambiti disciplinari, con cadenza pluriennale, consultando comitati di esperti nazionali e internazionali delle relative comunità disciplinari e sentendo i nuclei di valutazione interna, comunque sulla base delle esperienze sviluppate a livello internazionale dalle predette comunità.

12 Allo scopo di contribuire ad assicurare la qualità degli studi e il rispetto dei diritti degli studenti, l'Agenzia fornisce ai nuclei di valutazione interna, anche tenendo conto delle loro esperienze, criteri e metodi inerenti la valutazione periodica della qualità dei corsi di studio e dei servizi universitari da parte degli studenti, anche mediante l'acquisizione periodica, garantendone l'anonimato, delle opinioni degli studenti sulle attività didattiche.

13 L'Agenzia valuta, sulla base di opportuni criteri e metodi, l'efficienza e l'efficacia degli accordi di programma e dei programmi statali di finanziamento e di incentivazione delle attività di ricerca e di innovazione, ricorrendo ad analisi *ex post*, anche a campione, dei singoli accordi o programmi e dell'uso dei relativi finanziamenti.

14 Sulla base dei risultati delle proprie attività di valutazione l'Agenzia adotta appositi atti tecnicamente motivati per segnalare al Ministero, al fine dell'adozione dei provvedimenti di competenza, l'opportunità di idonei interventi per il miglioramento qualitativo del sistema delle università e della ricerca, o di suoi singoli settori.

Art. 5

(Rapporto biennale sullo stato del sistema delle università e della ricerca)

1 L'Agenzia valuta lo stato del sistema nazionale delle università e della ricerca sia nel suo complesso

che in riferimento alle grandi aree disciplinari che lo compongono, tenendo conto dei principali parametri qualitativi e quantitativi che lo caratterizzano anche in comparazione con gli altri sistemi europei ed extra-europei, del grado di raggiungimento degli obiettivi programmatici fissati dal Governo e dal Parlamento, del rapporto tra risorse e risultati.

2 Ogni due anni l'Agenzia rende pubblici i risultati delle proprie analisi e valutazioni generali mediante la redazione di un Rapporto sullo stato del sistema nazionale delle università e della ricerca, reso al Ministro e da questi inviato al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Parlamento.

Art. 6

(Attività di accreditamento)

1 Allo scopo di contribuire ad assicurare la qualità iniziale delle attività didattiche e di ricerca delle università, l'Agenzia determina i requisiti quantitativi e qualitativi, in termini di risorse umane, infrastrutturali e finanziarie stabili, di adeguatezza dei programmi di insegnamento e di capacità di ricerca, che sono vincolanti per l'istituzione di nuove università o di nuove sedi distaccate di università esistenti, nonché per l'attivazione di tutti i corsi di studio universitari, ivi compresi i dottorati di ricerca e i master universitari.

2 Per garantire la qualità continuativa delle attività, l'Agenzia definisce altresì i criteri e i parametri per l'accREDITAMENTO periodico delle strutture didattiche universitarie e delle strutture di ricerca delle università e degli enti di ricerca, prevedendo comunque il contributo dell'autovalutazione e la verifica, anche con visite ispettive, della sussistenza e permanenza nel tempo dei requisiti di cui al comma 1.

3 L'Agenzia segnala immediatamente al Ministero, per i provvedimenti di competenza, i casi in cui la procedura di accREDITAMENTO ha dato un esito negativo.

Art. 7

(Attività di raccolta e analisi di dati)

1 Nel rispetto della disciplina sul trattamento dei dati personali, l'Agenzia ha libero e diretto accesso alle banche dati e alle altre fonti informative disponibili presso il Ministero, o da questo affidate in convenzione ad altri enti, nonché, sulla base di specifiche convenzioni, alle banche dati delle singole università ed enti di ricerca.

2 Le università e gli enti di ricerca sono tenuti a trasmettere all'Agenzia i dati da questa richiesti per le sue attività di valutazione, concordando preventivamente le modalità di raccolta e organizzazione. Sono altresì tenuti a mettere a disposizione degli esperti valutatori esterni inviati dall'Agenzia ogni dato o documento da essi ritenuto utile per la stesura del rapporto di valutazione.

3 Al fine di razionalizzare il sistema nazionale di valutazione e di facilitarne le funzioni e le attività, l'Agenzia fornisce al Ministero indicazioni per migliorare l'accesso, la tempestività degli aggiornamenti, l'affidabilità informativa e l'interoperabilità delle banche dati del Ministero o delle università ed enti da questo vigilati, in particolare l'Anagrafe nazionale delle ricerche di cui agli articoli 63, comma 3, e 64, commi da 1 a 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

4 L'Agenzia promuove opportune forme di diffusione pubblica dei dati statistici certificati di cui dispone.

5 L'Agenzia cura inoltre, a beneficio dell'intero sistema dell'università e della ricerca, la realizzazione e l'aggiornamento continuo di una banca dati di esperti ed esperte italiani o stranieri che possono svolgere la funzione di revisori nelle attività di valutazione, considerando anche i cittadini italiani che lavorano stabilmente in università e centri di ricerca di altri Paesi.

6 L'Agenzia realizza altresì, in proprio o in convenzione con altri enti, specifiche banche dati di interesse per le sue attività e attiva meccanismi per la circolazione dei flussi informativi all'interno e all'esterno del sistema delle università e della ricerca.

Art. 8

(Attività di consulenza in tema di valutazione)

1. Sulla base di specifici accordi l'Agenzia può svolgere attività di consulenza per enti pubblici interessati, esclusivamente in tema di metodologie della valutazione della qualità delle attività di ricerca e di istruzione e formazione superiore.

Art. 9

(Attività di promozione della cultura della valutazione e di formazione di valutatori)

1. L'Agenzia promuove e diffonde la cultura della qualità e della valutazione nell'ambito della didattica universitaria e della ricerca, nonché la ricerca sulla valutazione e la formazione di specifiche competenze professionali, anche mediante la predisposizione di appositi progetti di ricerca e protocolli formativi, con particolare riferimento alle metodologie di auto-valutazione, di valutazione esterna in *peer review* e di miglioramento continuo.

Capo II

(Organizzazione)

Art. 10

(Organi)

- 1 Sono organi dell'Agenzia il Presidente, il Consiglio direttivo e il Collegio dei revisori dei conti.
- 2 L'Agenzia è inoltre dotata di un Comitato consultivo.
- 3 All'attività gestionale dell'Agenzia è preposto il Direttore.

Art. 11

(Il Presidente)

- 1 Il Presidente rappresenta l'Agenzia in ambito nazionale e internazionale per tutti i rapporti e gli atti a rilevanza esterna, assicura l'unitarietà degli indirizzi e l'operatività dell'Agenzia, convoca e presiede le sedute del Consiglio direttivo stabilendone l'ordine dei lavori.
- 2 Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti.
- 3 Il trattamento economico onnicomprensivo del Presidente è pari a quello complessivo di un professore universitario di prima fascia alla classe massima di stipendio, maggiorato di una quota del cinquanta per cento. Un'ulteriore maggiorazione del venti per cento, a titolo di indennità di missione, è prevista per il Presidente qualora non residente in comuni della provincia di Roma.
- 4 Il Presidente nomina, all'interno del Consiglio direttivo, un vice-presidente che lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento.

Art. 12

(Il Consiglio direttivo)

- 1 Il Consiglio direttivo è formato da sette componenti, scelti fra personalità, anche straniere, di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell'istruzione superiore e della ricerca, sia di base che applicata e industriale, nonché della valutazione di tali attività, provenienti da una pluralità di ambiti disciplinari.
- 2 Il Consiglio direttivo determina le attività e gli indirizzi della gestione dell'Agenzia; approva il piano annuale delle attività, il bilancio preventivo e il conto consuntivo; nomina il Direttore e i consulenti dell'Agenzia; approva altresì i rapporti di valutazione e ne assume la responsabilità.
- 3 I componenti del Consiglio direttivo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, sentite le commissioni parlamentari competenti. Restano in carica cinque anni e non possono essere rinominati. Nel Consiglio direttivo devono comunque essere presenti almeno due uomini e almeno due donne. Qualora un componente del Consiglio direttivo è nominato in data successiva agli altri componenti, egli cessa dalla carica unitamente a questi ultimi.
- 4 Per assicurare la continuità di azione dell'Agenzia, il Presidente uscente partecipa a titolo consultivo al nuovo Consiglio direttivo per il primo anno successivo al suo insediamento.
- 5 Due componenti del Consiglio direttivo sono scelti dal Ministro tra i componenti di due rose indicate rispettivamente dall'*European Research Council* e dalla *European University Association* e composte ciascuna di tre persone esterne alle università e agli enti di ricerca italiani.
- 6 Gli altri cinque componenti del Consiglio direttivo sono scelti in una rosa composta da non meno di

quindici e non più di venti persone indicate, assicurando il rispetto del principio delle pari opportunità tra donne e uomini, da un Comitato di selezione nominato dal Ministro tra esperti ed esperte nazionali e internazionali di valutazione della qualità delle attività didattiche e di ricerca.

7 Il Comitato di selezione è tenuto comunque a valutare le indicazioni di nominativi, con relativi curricula, fornite da istituzioni, accademie e società scientifiche, nonché da istituzioni ed organizzazioni degli studenti e delle parti sociali. Altre candidature possono essere sottoposte al Comitato di selezione, sulla base di un avviso pubblico, da singoli esperti interessati.

8. Il trattamento economico onnicomprensivo dei componenti del Consiglio direttivo è pari a quello complessivo di un professore universitario di prima fascia alla classe massima di stipendio, maggiorato di una quota del quaranta per cento. Un'ulteriore maggiorazione del venti per cento, a

titolo di indennità di missione, è prevista per i componenti del Consiglio direttivo qualora non residenti in comuni della provincia di Roma.

8 L'ufficio di componente del Consiglio direttivo è svolto a tempo pieno ed è incompatibile, a pena di decadenza, con qualsiasi rapporto di lavoro, di opera professionale o di consulenza, diretto o indiretto, anche a titolo gratuito, con università italiane e straniere, con enti di ricerca, con ministeri ed Autorità amministrative indipendenti ed altre agenzie governative. I componenti del Consiglio direttivo non possono altresì ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, né avere interessi diretti o indiretti nelle università e negli enti di ricerca.

9 I dipendenti di università italiane, di enti di ricerca o comunque di amministrazioni pubbliche che sono nominati componenti del Consiglio direttivo sono collocati in aspettativa senza assegni, cessano dalle cariche eventualmente ricoperte nelle università e negli enti di ricerca e non possono essere intestatari di finanziamenti statali di ricerca, né far parte di commissioni di valutazione per il reclutamento e le conferme in ruolo dei professori e dei ricercatori universitari e del personale degli enti di ricerca.

10 Per i dipendenti pubblici il periodo trascorso nell'ufficio di componente del Consiglio direttivo è valido ai fini della progressione di carriera. Al termine dello svolgimento dell'incarico il dipendente riacquista il proprio trattamento retributivo, derivante dalla propria precedente posizione lavorativa.

Art. 13 (Il Direttore)

1 Il Direttore è responsabile dell'organizzazione interna e dell'attività gestionale dell'Agenzia. In particolare, cura l'esecuzione delle deliberazioni, delle indicazioni operative e degli indirizzi strategici del Presidente e del Consiglio direttivo.

2 Il Direttore partecipa alle sedute del Consiglio direttivo senza diritto di voto e con funzioni di segretario verbalizzante.

3 Il Direttore è nominato dal Consiglio direttivo su proposta del Presidente ed è scelto tra persone di documentata competenza e comprovata esperienza nel campo della valutazione delle attività del sistema delle università e della ricerca. Le candidature sono presentate dagli interessati, unitamente al proprio curriculum, in base ad un bando pubblico emanato dal Presidente, che prevede anche lo svolgimento di un colloquio con una rosa ristretta di candidati determinata dal Consiglio direttivo in base ai curricula presentati.

4 L'incarico del Direttore è quadriennale e può essere rinnovato.

5 Il rapporto di lavoro del Direttore è incompatibile, a pena di risoluzione immediata del contratto, con qualsiasi altro rapporto di lavoro, di opera professionale o di consulenza. Il Direttore non può altresì ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, né avere interessi diretti o indiretti nelle università e negli enti di ricerca.

6 Il trattamento economico fondamentale del Direttore è equiparato a quello del dirigente generale di prima fascia del Ministero. In ogni caso, il trattamento accessorio, definito ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, non può superare del venti per cento il trattamento accessorio massimo riconosciuto ai dirigenti generali di prima fascia del Ministero.

Art. 14 (Comitato consultivo)

1 Il Comitato consultivo dà pareri e formula proposte al Consiglio direttivo. Il Consiglio direttivo è

tenuto a sottoporre al parere del Comitato consultivo i programmi annuali di attività e i documenti riguardanti la scelta dei criteri e dei metodi di valutazione.

2 Il Comitato consultivo è formato da: a) un componente designato dalla Conferenza dei rettori delle università italiane; b) un componente designato dal Consiglio universitario nazionale; c) due componenti designati dal Consiglio nazionale degli studenti universitari; d) un componente designato dalla Conferenza dei presidenti degli enti pubblici di ricerca; e) un componente designato dall'Accademia dei Lincei; f) quattro rappresentanti delle parti sociali, designati dal Consiglio nazionale dell'economia e

del lavoro; g) un componente designato dalla Conferenza unificata Stato, Regioni ed autonomie locali; h) un componente straniero designato dall'*European Research Council*, al quale si aggiungono gli eventuali membri italiani del *Board* del medesimo ente; i) un componente straniero designato dall'*European University Association*, al quale si aggiungono gli eventuali membri italiani del *Board* del medesimo ente j) un componente straniero designato dall'*ESIB – the National unions of students in Europe*, al quale si aggiungono gli eventuali membri italiani del *Board* del medesimo ente.

3. Il Comitato consultivo resta in carica cinque anni. Elegge tra i propri componenti un presidente e si riunisce, di norma, due volte l'anno. Ai componenti del Comitato spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute, nei limiti della disciplina vigente per i dipendenti dell'amministrazione dello Stato di livello dirigenziale.

Art. 15 (Collegio dei revisori)

1 Il Collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro ed è composto da tre membri effettivi, dei quali uno con funzioni di Presidente, e da un membro supplente. I membri effettivi e supplenti sono scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti.

2 Il trattamento economico del Presidente e dei componenti del Collegio dei revisori è determinato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 16 (Organizzazione)

1 Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, con proprio decreto, determina la pianta organica dei dipendenti, con particolare riguardo al personale dotato di specifiche competenze tecniche e scientifiche, nonché il numero massimo dei rapporti di consulenza o di collaborazione esterna instaurabili.

2 Ai dipendenti dell'Agenzia si applica, ove compatibile, il contratto di lavoro dei dipendenti degli enti pubblici di ricerca.

3. Il Consiglio direttivo, entro novanta giorni dal proprio insediamento, adotta lo Statuto dell'Agenzia e uno o più regolamenti concernenti: a) l'organizzazione interna, i bilanci, i rendiconti e la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato; b) le modalità e procedure di copertura dei posti della pianta organica, anche mediante il ricorso alle procedure di mobilità previste dalla normativa vigente;

c) le regole deontologiche che devono essere seguite nelle attività di valutazione dal personale dell'Agenzia e dai collaboratori e consulenti esterni.

3 Lo statuto e i regolamenti sono sottoposti alla approvazione del Ministro, entro il termine di sessanta giorni dalla loro ricezione.

Art. 17 (Risorse finanziarie)

1 L'Agenzia provvede, utilizzando ove possibile gli uffici contabili del Ministero, all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo sul bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 2, comma 142, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, integrato dalle quote di cui al comma successivo.

2 Il fondo di cui al comma 1 è integrato annualmente, a decorrere dall'anno 2008, di una quota dell'uno per mille del fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonché della stessa quota percentuale del fondo ordinario per gli enti pubblici di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e del fondo per gli investimenti per la ricerca scientifica e tecnologica, di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 18 (Disposizioni transitorie e finali)

1 L'Agenzia assume effettiva e graduale operatività a decorrere dalla data del decreto di nomina del Consiglio direttivo. Nella prima fase di attività l'Agenzia cura la predisposizione di documenti di indirizzo sui criteri e metodi di valutazione che intende adottare confrontandoli con le comunità scientifiche.

2 Con successivo provvedimento ministeriale saranno determinate le modalità della valutazione delle attività degli enti del comparto dell'alta formazione artistica e musicale.

3. A decorrere dalla data del decreto di nomina del Consiglio direttivo sono soppressi il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca, e l'Agenzia subentra nei rapporti giuridici in essere dei comitati soppressi. Sono assegnati all'Agenzia, previa ricognizione e valutazione della loro congruità con le funzioni dell'Agenzia, tutte le risorse umane, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente

rappresentative, e le risorse materiali e informative, ivi comprese le banche dati, dei comitati soppressi.

3 Allo scopo di facilitare la gestione della fase transitoria, i presidenti del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e del Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca fanno parte a titolo consultivo del Consiglio direttivo durante il primo anno di attività. Ad essi non si applicano l'elettorato passivo alla carica di Presidente, nonché le disposizioni relative alle incompatibilità di cui al comma 9 dell'articolo 12.

4 In prima attuazione l'Agenzia prosegue e porta a compimento i programmi di attività intrapresi dai predetti comitati, conformandosi ai metodi e alle procedure da essi adottate.

5 Decorso il primo triennio di operatività dell'Agenzia il Ministro incarica una commissione internazionale di redigere un rapporto sull'attività dell'Agenzia, anche al fine di adottare modifiche al presente decreto.